



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027  
[www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) - [amia.verona@amiavr.it](mailto:amia.verona@amiavr.it) – [amia.verona@cmail.autenticazione.it](mailto:amia.verona@cmail.autenticazione.it) - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10  
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**  
**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**  
**DI PULIZIA INDUSTRIALE**  
**PRESSO L'IMPIANTO DI CA' DEL BUE**  
**PER LA DURATA DI UN ANNO**

**(ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016)**

**CIG 7994729314**

**IL R.U.P.**  
**(ENNIO COZZOLOTTO)**

### **Art. 1- Oggetto, importo e durata dell'appalto**

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il servizio di pulizia industriale all'interno dell'impianto di Ca' Del Bue sito in Verona, Via Matozze n. 95/A.

L'importo totale del servizio è stimato in **€ 218.000,00+ IVA oltre ad € 900,00** relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, **da fatturare suddividendo in 12 rate mensili dopo report consuntivo sulla presenza del personale in cantiere.**

Il servizio ha la durata di anni 1 (uno) a partire dalla data del verbale di consegna delle attività fissata indicativamente per il **giorno 1^ ottobre 2019** e deve ritenersi concluso al raggiungimento del predetto periodo senza che l'appaltatore possa muovere eccezione di sorta, richiesta di compensi aggiuntivi o di essere sciolto dal contratto.

Qualora alla scadenza del predetto periodo, l'importo contrattuale non fosse esaurito, l'appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di prolungare la durata del contratto fino a copertura dell'ammontare dell'appalto.

Qualora per problematiche dovute al funzionamento dell'impianto e/o alla necessità di effettuare la sua fermata o per cause di forza maggiore, l'appaltante si trovasse nella condizione di dover procedere al recesso del contratto, ne darà comunicazione scritta all'appaltatore con preavviso di almeno 3 (tre) settimane, senza che l'appaltatore per questo possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo.

Il corrispettivo d'offerta prodotto dall'Appaltatore si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. L'importo prevede e compensa anche: oneri diretti e indiretti del personale, oneri per macchine, attrezzi, utensili, strumenti, segnaletica, materiali di usura e consumo e quanto necessario per rendere efficienti e rispondenti alle leggi vigenti, oneri per trasporto di attrezzature e materiali da e per il luogo di lavoro, spese generali e utile d'impresa.

### **Art. 2 – Sopralluogo**

Le ditte che intendono partecipare alla gara devono effettuare un sopralluogo presso l'impianto di Cà del Bue, previo appuntamento telefonico al n°. 045/8952245 o cell. n° 348/0851746 chiedendo del Signor Sandro Benedetti. Al sopralluogo dovrà presenziare il legale rappresentante/titolare dell'impresa o suo delegato, munito di apposita delega

### **Art. 3 – Descrizione generale del servizio**

Costituiscono specifico oggetto del presente capitolato i seguenti servizi:

- pulizie industriali dell'impianto;
- pulizie strade interne ed esterne di pertinenza dell'impianto - zone competenza AMIA;
- pulizie degli scarichi fognari, caditoie, pozzetti nelle aree di pertinenza AMIA
- pulizia delle zone circostanti di materiale e polveri fuoriusciti dai macchinari;
- pulizia della rampa di accesso e del piazzale antistante l'edificio di ricevimento dei rifiuti;
- pulizia delle baie scarti secchi ed umidi dell'edificio di ricevimento rifiuti;
- raccolta e conferimento in appositi contenitori del materiale oggetto delle attività precedenti;
- attività accessorie di pulizia industriale connesse ad eventuali fermi dell'impianto;
- pulizia ed asportazione di materiale da macchinari, nastri, sistemi di caricamento e distribuzione, per prevenzione o a seguito di intasamenti o blocchi;
- pulizia ed asportazione di materiale da macchinari, nastri, sistemi di caricamento e distribuzione a seguito di interventi di manutenzione programmata;

- attività di pulizia industriale connesse allo svolgimento di tutte le attività di manutenzione;
- eventuale gestione dei magazzini di stoccaggio rifiuti consistente sostanzialmente nella movimentazione dei rifiuti stoccati ed eventualmente in caso emergenziale il caricamento degli stessi su mezzi di trasporto.

Vengono di seguito riportate le attività principali relative ad interventi periodici ed a quelli connessi con l'esercizio dei principali macchinari situati all'interno dell'impianto di Cà del Bue.

**Tale elenco è da ritenersi indicativo e non esaustivo delle principali attività oggetto dell'appalto.**

➤ **tritinatori primari:**

Su tali macchinari è prevista una pulizia interna da eseguire a fine giornata, mentre durante l'esercizio si possono effettuare delle pulizie dovute all'intasamento dei materiali ingombranti dall'albero rotante, con conseguente pulizia interna ed esterna della macchina e zone circostanti a seguito dell'attività precedentemente segnalata.

**Su queste macchine è vietato l'uso di acqua per le pulizie.**

➤ **vagli rotanti**

Su questo tipo di macchinario è prevista una pulizia interna ed esterna del tamburo rotante da eseguire a fine giornata.

**Su queste macchine è vietato l'uso di acqua per le pulizie.**

➤ **separatori aeraulici**

E' prevista l'eliminazione di eventuali ostruzioni di materiale che si forma nella zona di aspirazione e nella zona di scarico nella tramoggia durante l'esercizio della macchina.

**Su queste macchine è vietato l'uso di acqua per le pulizie.**

➤ **tritinatori finali**

A fine giornata è prevista la pulizia esterna della macchina e della zona circostante, mentre durante l'esercizio si è da supporto al personale meccanico durante le attività di manutenzione su griglie e coltelli, e pulizia interna della macchina.

**Su queste macchine è vietato l'uso di acqua per le pulizie.**

➤ **nastri trasportatori – tramogge – reddler – deferizzatori**

E' prevista la pulizia interna ed esterna delle macchine a fine giornata comprese le rispettive tramogge di convogliamento e raccolta; in alcuni casi è necessario smontare protezioni laterali o inferiori dei nastri.

Durante l'esercizio bisogna eliminare eventuali ostruzioni di materiale in corrispondenza delle tramogge e lungo i macchinari.

**Su queste macchine è vietato l'uso di acqua per le pulizie.**

Tutto il materiale di risulta oggetto delle attività richieste deve essere raccolto e conferito in appositi contenitori in aree prossime a quella in cui si svolge l'attività.

La movimentazione dei contenitori dovrà essere effettuata con mezzi di sollevamento (muletto) propri.

➤ **raccolta, movimentazione e conferimento scarti**

La movimentazione a mezzo carrello elevatore (**di proprietà dell'appaltatore**) dei cassonetti per la raccolta degli scarti di lavorazione e successivo svuotamento all'interno dei container scarrabili posti in prossimità dell'area è da considerarsi un'attività ordinaria da svolgere più volte durante la giornata.

L'appaltatore è responsabile della integrità dei citati cassonetti e dovrà provvedere al ripristino di eventuali danneggiamenti verificatisi durante l'uso.

➤ **pulizia aree**

L'appaltatore dovrà mantenere la pulizia delle seguenti aree costituite da pavimenti, piani in grigliato, scale, passerelle, effettuando gli interventi di pulizia secondo la frequenza riportata di seguito ad ogni voce:

Pulizia senza utilizzo di acqua:

- Interno edificio selezione (giornaliera)
- Tettoia deposito scarti (giornaliera)

➤ **interventi straordinari**

Per interventi straordinari che esulano dall'iter ordinario, l'appaltante ha facoltà di richiedere (con preavviso di almeno ventiquattro ore) all'appaltatore una squadra composta da almeno due addetti, dotata di mezzi e attrezzature idonee ad eseguire correttamente gli interventi richiesti.

#### **Art. 4 – Procedure da adottare nel servizio**

➤ **consegna lavori**

La committente trasmette tutte le informazioni necessarie sui rischi connessi all'esecuzione dei lavori.

➤ **messa in sicurezza e prescrizioni prima della consegna lavori**

La committente attiva tutte le procedure di messa in sicurezza e trasmette tutte le necessarie informazioni sui rischi presenti nella zona interessata dai lavori al responsabile dell'appaltatore che firmerà per accettazione l'ordine di lavoro.

Quest'ultimo prima dell'inizio dei lavori, dovrà rendere edotti i propri collaboratori dei rischi connessi all'attività svolta e dotarli del vestiario di lavoro, nonché dei mezzi e delle misure idonee alla protezione dei rischi del lavoro, delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori portandoli a conoscenza come previsto dal T.U. 81/08.

➤ **esecuzione dei lavori**

La committente verifica che tutte le fasi di lavoro siano eseguite a regola d'arte e rispondenti alle specifiche tecniche di corrispondenza e che siano rispettate le prescrizioni di sicurezza previste.

➤ **fine lavori**

A completamento dei lavori, e dopo accurata verifica sulla rispondenza degli stessi, ed accertato che tutte le condizioni sono state rispettate, si dovrà dare comunicazione al referente di AMIA per la messa in esercizio dell'impianto.

#### **Art. 5 – modalità di esecuzione del servizio – attrezzature e materiali**

Il servizio di gestione deve essere eseguito da personale qualificato e di fiducia.

Il servizio deve essere eseguito scrupolosamente ed in modo da soddisfare tutte le esigenze della stazione appaltante e da assicurare una buona conservazione del sito.

Il servizio dovrà essere reso dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi, macchine, mediante organizzazione dell'appalto a suo rischio.

**L'appaltatore dovrà essere munito di tutte le attrezzature da lavoro (muletto, scope, badili, soffiatori) necessarie per operare in modo autonomo.**

**L'appaltatore dovrà inoltre essere dotato di spazzatrice** (comprensiva di oneri di manutenzioni, verifiche e riparazioni a proprio carico 24 ore su 24 ore per tutta la durata del contratto), **utilizzata da operatore munito di patente B.**

**Tutte le attrezzature dovranno essere nelle migliori condizioni di efficienza per l'esecuzione del servizio e conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed essere altresì utilizzate da personale competente ed abilitato.**

Le attrezzature che non risultassero in perfette condizioni e non rispondenti alle norme di sicurezza vigenti dovranno essere immediatamente rimosse, o riparate e sostituite a cura e spese dell'appaltatore senza comportare disagi o interruzioni del servizio.

Tutti i macchinari utilizzati dovranno essere conformi alle vigenti normative (marchio CE direttiva macchine, nei limiti di applicabilità)

L'appaltatore dovrà avere a propria disposizione un **carrello sollevatore**, per poter svolgere le attività previste dal capitolato comprensivo di oneri di manutenzioni, verifiche e riparazioni a proprio carico 24 ore su 24 ore per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 6 – comodato d'uso**

L'appaltante si riserva il diritto di concedere in comodato d'uso gratuito, qualora lo ritenesse necessario per l'espletamento del servizio, determinate macchine (macchine operatrici, piattaforma aerea, gru, carroponete, etc.)

Resta in capo all'appaltatore la responsabilità civile per l'utilizzo di tali macchine.

L'appaltatore è tenuto ad impiegare personale formato con relativi attestati di formazione per l'utilizzo di tali macchine.

L'appaltatore è tenuto a sottoscrivere un documento di consegna/restituzione delle macchine concesse in comodato.

#### **Art. 7 – personale in cantiere**

L'appaltatore per le manutenzioni sopradescritte metterà a disposizione per tutto il periodo del contratto le seguenti figure professionali:

- **2 addetti generici per ogni turno lavorativo per un massimo di 8 ore per turno.**
- **1 addetto a chiamata per 8 ore consecutive a turno per un totale massimo di turni 40. La chiamata avverrà con preavviso di 48 ore a mezzo mail .**
- **I turni lavorativi andranno dal lunedì al sabato e saranno di massima così suddivisi:**

- 1° turno dalle 06.00 alle 14.00;
- 2° turno dalle 14.00 alle 22.00;
- Eventuale 3° turno notturno dalle 22.00 alle 06.00 - ( fino ad un massimo di 100 turni) richiesto a mezzo e-mail con un preavviso di 48 ore;
- Un turno in caso di festività (per un massimo di 10 giorni) dalle 6.00 alle 14.00

L'orario festivo comprende le giornate di domenica e delle festività nazionali infrasettimanali previste dal C.C.N.L. per i lavoratori del settore.

Il personale per le manutenzioni sopradescritte verrà concordato tra l'appaltante e l'appaltatore di settimana in settimana e/o in casi specifici dovrà essere in grado di operare secondo gli orari di volta in volta stabiliti con l'appaltante, compresi eventuali festivi.

La presenza del personale dell'appaltatore, verrà rilevata tramite badge e verrà utilizzata ai fini contabili dall'appaltante per verificare la congruità con le presenze dichiarate dall'appaltatore, oltre alla compilazione del modulo di presenza, che sarà controfirmato dal Responsabile Amia.

In considerazione della specifica complessità impiantistica vengono comunque posti i seguenti limiti per il personale dell'appaltatore (qualora non superiori a quanto previsto dalla normativa, dai contratti di lavoro, etc.):

- Ore lavorative settimanali: massimo 48 ore
- Ore lavorative giornaliere: massimo 10 ore
- Riposo settimanale: obbligatorio, anche per lavoratori in turno

#### **Art. 8 – personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni**

L'impresa dovrà assumere e/o impiegare nel servizio oggetto del presente incarico personale in regola con gli inquadramenti previsti dal vigente CCNL di categoria, secondo quanto indicato dai rispettivi statuti sociali e dalla vigente normativa di settore.

*Si sottolinea che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi.*

Anche in caso in cui l'offerta non abbia profili di anomalia tali da giustificare una sua verifica complessiva, Amia Verona Spa **appurerà che il costo del personale sia rispettoso dei minimi salariali.**

#### **Si ritiene applicabile quanto contemplato dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.**

**Il personale prestatori di servizi dovrà avere obbligatoriamente una adeguata conoscenza della lingua italiana.**

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, il personale occupato dall'impresa deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

L'impresa, attraverso il proprio referente del servizio, è, altresì, tenuta a comunicare ed a documentare, su richiesta, il numero e l'identità delle persone in servizio giorno per giorno nonché l'orario effettuato da ogni componente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

L'impresa appaltatrice dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o cose dell'azienda o di terzi in dipendenza di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione della prestazione contrattuale. L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché contrattuali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

### **Art. 9 – Disposizione in materia di sicurezza**

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Responsabile della committente il "POS" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, e copia dell'estratto del DVR.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile della committente un rapporto di incidente/infortunio entro **24** ore consecutivi dal suo verificarsi.

### **Art. 10 – Disposizione in materia di sicurezza**

L'appaltante è tenuto a:

- Consegnare le procedure alle quali l'appaltatore dovrà attenersi;
- Consegnare eventuale documentazione tecnica disponibile;
- Fornire servizi di utilità generali quali: acqua potabile, energia elettrica.

Nessuna responsabilità compete all'appaltante in caso di danni subiti dal personale dell'appaltatore a seguito di fatti naturali, dolosi, furti o altro.

### **Art. 11 – Oneri a carico dell'appaltatore**

Rientrano nell'ambito degli obblighi contrattuali e pertanto si considerano totalmente compensati dal corrispettivo contrattuale, i seguenti oneri a carico dell'appaltatore il quale, pertanto, dovrà:

- Essere dotato delle attrezzature e mezzi d'opera idonei alla pulizia interna di nastri, redler, tramogge, trituratori, ventilatori, vagli rotanti, condotte di trasporto fluff, carriponte, condotte impianti di aspirazione;



- Essere dotato delle attrezzature fisse e portatili, comprese quelle idonee all'uso in "aree classificate con pericolo di esplosione" e degli utensili necessari per una corretta esecuzione del servizio;
- Dotarsi dei materiali di consumo ed attrezzi per riordino, pulizie e disinfezioni dell'impianto;
- Nel corso degli interventi specialistici o manutentivi l'appaltatore dovrà fornire l'assistenza necessaria, mettendo a disposizione il proprio personale presente sull'impianto, dotato di proprie attrezzature, nella misura tale da non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di esercizio.

**L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di:**

- Sostituire tempestivamente il personale in caso di malattie e/o infortunio oppure se risultasse non gradito, ad insindacabile giudizio all'appaltante, per il comportamento o per trasgressione alle normative e/o alle procedure;
- Segnalare all'appaltante, con anticipo, le esigenze di interventi manutentivi ordinari e/o straordinari, in modo che essi possano essere inseriti nei programmi di manutenzione evitando interventi di emergenza o fermi impianto;
- Comunicare immediatamente all'appaltante qualsiasi emergenza, guasto o disservizio che pregiudichi la sicurezza o limiti fortemente la capacità operativa dell'impianto;
- Impedire l'accesso alle aree oggetto del servizio, in particolare le zone di pericolo, alle persone non autorizzate;
- Comunicare tempestivamente all'appaltante entro 24 ore qualsiasi evento infortunistico subito dal proprio personale o dal personale di eventuali subappaltatori, fornendo esaustiva descrizione scritta dell'accaduto;
- Stipulare polizza R.C. per danni causati a terzi durante l'esecuzione del servizio, di adeguata copertura e valida per tutta la durata dell'appalto

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:

1. il rispetto delle norme di sicurezza (sarà cura dell'impresa appaltatrice predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del T.U.81/08);
2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio, compresa la fornitura di divise, tessere di riconoscimento e distintivi;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
4. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
5. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;

**Art. 12 - oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti



necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;

- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti.

### **Art. 13 – obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali e comunicazioni**

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

### **Art. 14 - anticipazioni**

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

### **Art. 15 – fatturazioni e pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Ciascuna fattura mensile dovrà riportare il numero CIG. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del LUL Libro Unico del Lavoro da I quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio presso l'impianto, il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché

copia del modello UNIEMENS debitamente quietanzato con modello F24 per il periodo per il quale la fatturazione è riferita.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

L'appaltatore dovrà fornire all'appaltante un rapportino giornaliero sulle attività svolte e sulla presenza del proprio personale sull'impianto.

A fine di ogni mese sarà redatta la contabilità con l'emissione di estratto conto che verrà siglato in contraddittorio con la ditta.

#### **Art. 16 – cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **Art. 17 - tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

### **Art. 18 – cessione del credito**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

### **Art. 19 – subappalto**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e s.m.i..

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

### **Art. 20 – divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario

(oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.  
Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

### **Art. 21 - coperture assicurative**

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

### **Art. 22 – norme ambientali**

Ogni attività svolta dall'appaltatore dovrà essere conforme ad una gestione che tenga conto degli aspetti ambientali.

Per quelle attività per le quali lo riterrà opportuno, l'appaltante fornirà all'appaltatore, anche attraverso momenti formativi ai quali l'appaltatore è tenuto a partecipare, informazioni e indicazioni per uno svolgimento delle attività stesse coerente ad una gestione ambientale dell'impianto.

L'appaltatore effettuerà delle verifiche sul grado di preparazione del personale dell'appaltante in relazione ai momenti formativi sopra citati.

### **Art. 23 – rifiuti prodotti**

L'appaltatore è tenuto a depositare temporaneamente (nel rispetto della normativa vigente) i rifiuti eventualmente prodotti nelle aree indicate dall'appaltante.

L'appaltatore è l'unico responsabile della corretta tenuta (oltre che del corretto deposito temporaneo) di ogni rifiuto prodotto nelle attività / lavorazioni di sua competenza.

In particolare ogni rifiuto dovrà essere ordinatamente riposto per codice CER (attribuito dall'appaltatore) in zone distinte per ogni singolo CER.

I rifiuti non dovranno produrre impatto sull'ambiente (percolamenti, generare odori, emissioni, rumorosità, etc.)

#### **Art. 24 – poteri di verifica e controllo**

Amia Verona S.p.A., attraverso propri funzionari, effettuerà controlli per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal personale impiegato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Nel caso di riscontrate anomalie o mancanze, l'ufficio preposto al controllo può impartire prescrizioni per il corretto svolgimento del servizio medesimo.

L'AMIA VERONA S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza. L'impresa appaltatrice, dovrà fornire ad AMIA VERONA S.p.A., su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme. La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di inadempienze inerenti la normativa di cui sopra, saranno motivo di immediata risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

#### **Art. 25 – riservatezza**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

#### **Art. 26 - penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali**

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'appaltatrice ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà di Amia Verona Spa disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- Mancata disponibilità del personale per turno previsto, sarà applicata una penale pari ad €/giorno 150,00 (centocinquanta//,00 euro),
- Nel caso di ritardo del personale sul posto di lavoro verrà applicata una penale di €/ora 25,00 (venticinque//,00 euro), per ogni ora di ritardo,
- Mancata disponibilità delle attrezzature da lavoro si applicherà una penale di €/giorno 25,00 (venticinque//,00 euro),
- Mancata consegna e/o smarrimento del cartellino per le timbrature si applicherà una penale di € 30,00/ a cartellino nuovo.
- Prolungamento dell'orario superiore alle 10 ore massime di lavoro per singolo dipendente € 50,00 (cinquanta// 00 euro) ad personam.
- Prolungamento dell'orario superiore alle 48 ore massime settimanali per singolo dipendente € 50,00 (cinquanta// 00 euro), ad personam
- Nel caso di operazioni non eseguite a regola d'arte come da richiesta del Responsabile di Amia, o da parte degli Enti di controllo, o eseguiti in modo superficiale verrà applicata una penale massima pari a €/evento 300,00 (trecento//,00 euro) per ogni attività contestata.
- In caso di verifica da parte dei Responsabili di Amia o comunque da parte di personale facente parte agli Enti di controllo, venga notata la mancanza degli indumenti protettivi personali (D.P.I.), si applicherà la sanzione di €/corpo 250,00(duecentocinquanta//,00 euro).
- Mancata o incompleta compilazione dei rapportini giornalieri di lavoro sull'attività svolta €/rapportino 100,00 (cento//,00)



L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

### **Art. 27 – risoluzione del contratto**

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona Spa procederà alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- f) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;
- g) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- h) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

#### **Art. 28 – recesso**

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

#### **Art. 29 - riserve e reclami**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

#### **Art. 30 – domicilio e recapito dell'impresa**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di Amia, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

#### **Art. 31 – spese contrattuali**

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

#### **Art. 32 - osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti,



anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

### **Art. 33 – trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”**

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

### **Art. 34 - foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

### **Art. 35 – modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto**

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(ENNIO COZZOLOTTO)